

**Avv. Laura Podagra**  
via Napo Torriani n. 10  
20129 Milano  
320.4855851  
laura.podagra@monza.pecavvocati.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**RICORSO**

promosso da

**MARE RAFFAELLA** nata Polla (SA) il 24.05.1986 residente in Varedo (MB) via Marconi n. 16 (C.F.: MRARFL86E64G793J) rappresentata e difesa dall'avv. Laura Podagra (c.f.: PDGLRA81A61D960U) elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Napo Torriani n.10, come da mandato in calce al presente ricorso (con richiesta di effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo pec [laura.podagra@monza.pecavvocati.it](mailto:laura.podagra@monza.pecavvocati.it) e fax 1782753089)

- *ricorrente* -

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

- *resistente* -

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Via Freguglia n. 1

- *resistente* -

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto n. 973 del 11.05.2021 con il quale viene disposta l'esclusione dell'aspirante docente Mare Raffaella per mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) e b) e dell'art. 2, c. 2 del bando di concorso come da allegato B, parte integrante del provvedimento del Miur - Ufficio Scolastico per la Lombardia a firma del direttore generale Augusta Celada**

(all. 1, 1 bis e 1 ter) e del decreto n. 1197 del 08.06.2021 contenente la graduatoria della classe di concorso AD24 pubblicati sul sito del Miur in data 09.06.2021.

#### **E PER LA DECLARATORIA**

**del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla graduatoria di cui al concorso straordinario DD.DD. 510/2020 E 783/2020**

#### **Allegazioni in fatto:**

1. La ricorrente, docente precaria, presentava in data 14.07.2020 domanda di partecipazione alla procedura straordinaria, per titoli e peresami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno presso il Miur, Ufficio Regionale Lombardia per la classe di concorso AD24 (**all. 2**).

2 Il concorso straordinario è stato bandito con DD.DD. 510/2020 E 783/2020 per il reclutamento di personale docente (**all. 3**). In particolare, l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge riservava la partecipazione alla procedura *"ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" ed il comma 2 statuiva che "l servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui 7 al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2" (cfr. **all. 3**).*

3. La prof.ssa Mare indicava nella domanda di essere in possesso del titolo di studio

del diploma di laurea specialistica in lingue e letterature moderne euroamericane (42/S) con votazione 110/110 presso l'Università di Salerno nonché di possedere la certificazione "didattica dell'italiano a stranieri" conseguita nell'ambito del Dottorato in Studi letterari e linguistici nonché di aver prestato docenza barrando, come indicato nella domanda precompilata predisposta dal Miur, la dicitura "*presso il percorso di studio dei Paesi UE*": - nell'anno scolastico 2012/2013 presso la "*Solitude - Gymnasium Stuttgart*", - nell'anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto di scuola superiore secondaria (MIIS04100T) sito in Paderno Dugnano e, infine, - nell'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto di scuola superiore di secondo grado (MIPC140005) di Magenta (cfr. **all. 2**).

4. La ricorrente partecipava alla procedura concorsuale sostenendo la prova scritta prevista.

5. Successivamente, la docente riceveva in data 23.04.2021 avviso di avvio del procedimento di esclusione da parte del Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio VII - poichè non in possesso del requisito di servizio necessario per l'accesso alla procedura, in particolare, a detta dell'Ufficio, "*l'anno scolastico 2012/2013 non è valutabile in quanto non prestato in una scuola italiana all'estero*" (**all. 4**).

6. In data 26.04.2021 la ricorrente rappresentava di aver svolto servizio in Germania per incarico del Consolato Generale d'Italia a Stoccarda (**all. 5**).

7. In data 11.05.2021 il Miur - Ufficio Scolastico per la Lombardia - pubblica il decreto n. 973 con il quale viene disposta l'esclusione della candidata per mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) e b) e dell'art. 2, c. 2 del bando di concorso come da allegato B, parte integrante del provvedimento, nel quale viene specificato che motivo dell'esclusione per l'aspirante candidata Mare Raffaella è "*l'anno scolastico 2012/2013 non è valutabile in quanto non prestato in una scuola italiana all'estero*" (cfr. **all. 1, all. 1 bis e 1 ter**).

8. Con decreto n. 1197 del 8 giugno 2021, pubblicato in data 9 giugno 2021, il Miur approva la graduatoria relativa alla classe di concorso AD24 (**all. 6**) allegando allo stesso l'apposita graduatoria nella quale non figura l'odierna ricorrente a seguito del

provvedimento di esclusione sopra indicato (**all. 6 bis**).

9. La prof.ssa Mare prendendo visione della prova redatta nella procedura concorsuale (**all. 7**) nonchè della scheda di valutazione sulla stessa (**all. 8**) apprendeva di aver conseguito un punteggio pari ad 60/80.

10. Il punteggio sopra indicato dovrà essere considerato unitariamente al punteggio per titoli sulla base dei criteri nella *"Tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi"* del Miur (**all. 9**) per il quale parte ricorrente ha un punteggio complessivo di punti 16.

11. In particolare, sulla base di quanto indicato dal Miur (cfr. **all. 9**), possiede quale punteggio per titoli:

- A.1.1 => laurea, 7 punti
- B4.2 => dottorato 5 punti
- B.4.13 => master 0,5
- B.4.14 => certificazione Italiano L2 1,5 punti
- C.1=> servizio specifico nella classe di concorso 2 punti

per un totale di 16 punti.

12. Il punteggio così conseguito, qualora non fosse avvenuto il provvedimento di esclusione qui impugnato, avrebbe fatto sì che l'aspirante docente si sarebbe inserita al numero 14 dell'attuale graduatoria che, alla luce di quanto detto, viene in tale sede contestata. Quindi, una corretta valutazione degli anni di servizio svolti da parte ricorrente, non solo avrebbe fatto sì che la stessa avrebbe superato la prova conseguendo l'abilitazione all'insegnamento ma la medesima avrebbe altresì ottenuto il ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico.

11. Le motivazioni riportate nel decreto *de quo* appaiono contraddistinte da illogicità, contraddittorietà nonchè in violazione dei principi comunitari e, pertanto, si rende

necessario proporre ricorso avverso l'ingiusta esclusione della ricorrente dalla partecipazione al suddetto concorso per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 CE E 3, n. 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEL 15 OTTOBRE 1968, n. 1612, RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'.**

Come esposto nella parte in fatto, la ricorrente aderiva alla procedura concorsuale indetta con DD. DD. 510/2020 e 783/2020 per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso AD24 (insegnamento della lingua tedesca negli istituti di scuola superiore di secondo grado).

Ebbene, nella suddetta domanda, oltre a presentare i titoli di studio rappresentava altresì le proprie esperienze professionali atteso che requisito per l'accesso al suddetto concorso straordinario era l'espletamento di almeno 36 mesi di servizio di insegnamento, anche non consecutivi.

L'aspirante candidata, in particolare, indicava tre anni di servizio:

- l'anno scolastico 2012/2013 presso la "*Solitude - Gymnasium Stuttgart*",
- l'anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto di scuola superiore secondaria (MIIS04100T) sito in Paderno Dugnano,
- l'anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto di scuola superiore di secondo grado (MIPC140005) di Magenta (cfr. **all. 2**).

Ebbene, da un esame svolto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, effettuato dopo l'espletamento della prova scritta della ricorrente, sarebbe emersa a giudizio della amministrazione resistente, la non valutabilità del servizio reso nell'anno scolastico 2012/2013 poichè "*non prestato in una Scuola italiana all'estero*" (cfr. **all. 1, 1 bis e 1 ter e 4**).

L'art. 2, comma 1, del bando specificatamente contestato da parte del Miur alla ricorrente prevede fra i requisiti di ammissione "*1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5,*

*del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre" (cfr. **all. 3**).*

L'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 richiamato nel bando statuisce che *"è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale" (all 10):* situazione questa che, nel caso di specie, risulta sussistente posto che la docente ha prestato servizio per più di 180 giorni.

Il successivo comma 2 dell'art. 2 del bando di concorso prevede ancora che *"Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui 7 al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive*

*modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2" (cfr. all. 3).*

In particolare, nel decreto qui in esame, viene esclusa la valutabilità del servizio prestato nel corso dell'anno scolastico 2012/2013 poichè non reso in *"una scuola italiana all'estero"* (cfr. **all. 1 e 4**).

Nell'anno scolastico in oggetto - ovvero 2012/2013 - la docente svolgeva servizio presso *Solitude - Gymnasium Stuttgart*, ovvero un Liceo statale sito in Stoccarda (**all. 11**) dopo aver inviato un *curriculum vitae* presso il Consolato Italiano a Stoccarda il quale attraverso lo IAL CISL e attraverso la Società Italo - Tedesca Karlsruhe *"coordinano i corsi di lingua italiana del Consolato Italiano a Stoccarda"* (**all. 12**) avvelendosi di docenti italiani selezionati direttamente dal Consolato. L'odierna ricorrente si occupava in particolare di insegnare la lingua italiana agli allievi del Liceo e veniva regolarmente pagata dal Consolato Italiano per il tramite di tali società (**all. 13**).

Ebbene, la norma indicata dal bando fa esclusivamente riferimento alla circostanza che il servizio ai fini della sua validità sia prestato nelle scuole secondarie statali ma non indica espressamente che debba trattarsi di *"scuola italiana"*. Anzi.

La motivazione addotta nel decreto qui in esame risulta essere contrastante con i principi comunitari. In particolare, con una delle più importanti sentenze della Corte di Giustizia - sent. del 12 maggio 2005 – CAUSA C-278/03 - si è statuito che *"la Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell'esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità"* (**all. 14, all. 15**).

Conseguentemente a ciò il servizio e l'attribuzione dei punteggi per i servizi di insegnamento validi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, il servizio d'insegnamento, ivi incluso quello di sostegno, prestato nelle scuole dell'infanzia o primarie o negli istituti di istruzione secondaria e artistica nei Paesi

appartenenti all'Unione Europea venne equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia nelle Scuole statali, paritarie e legalmente riconosciute.

Alla luce di quanto sopra enunciato non può che ritenersi che un trattamento differenziato tra coloro che prestano l'attività di docenza in Italia e coloro che, come parte ricorrente, ha espletato parte della propria prestazione in un Paese dell'Unione Europea risulta essere contrastante con la normativa comunitaria: invero, la differente valutazione tra il servizio prestato nelle scuole europee e quelle italiane che può incidere nella ricostruzione di carriera dei docenti, o in relazione al punteggio nelle rispettive graduatorie o, ancora, come nel caso *de quo*, nel mancato riconoscimento del servizio per partecipare ai concorsi non può che ritenersi essere in contrasto con i principi comunitari con conseguente condanna dell'Italia ad un simile comportamento. Come ha avuto modo di affermare la Corte, nella sentenza già citata, l'esperienza professionale "*non viene sempre valutata allo stesso modo di un'esperienza analoga acquisita nel territorio nazionale, senza che il governo italiano abbia fornito a tal riguardo la minima giustificazione*" (cfr. **all. 14**) e che "*non si può negare che questi diritti vengono violati dalla Repubblica Italiana per quanto riguarda l'accesso dei cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica di tale Stato membro*" (cfr. **all. 14**).

Pacifico è che il bando di concorso *ex* D.D. D.D. 510/2020 e 783/2020 si configura come normativa secondaria rispetto alla normativa di rango superiore rappresentata dalla normativa comunitaria: pertanto, gli articoli in esso indicato non potranno che essere valutati alla luce dei principi comunitari.

Peraltro, si rappresenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione adottata dal Miur atteso che la domanda pre-compilata dallo stesso indica espressamente la dicitura "servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE" (cfr. **all. 2**): da ciò si deduce che l'amministrazione specifica, ai fini della validità dei titoli di servizio per la partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*, il servizio espletato presso "*percorsi di istruzione dei Paesi UE*" salvo poi escludere la candidata perchè "*non si tratta di servizio svolto presso una scuola italiana all'estero*" ma un Istituto tedesco ("*Solitude - Gymnasium Stuttgart*") ovvero, proprio un "*percorsi di istruzione di un Paese UE*".

Risultando gli impugnati provvedimenti palesemente viziati anche sotto il profilo

della illogicità, della contraddittorietà, della ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento nonché violazione dei principi comunitari in relazione agli artt. 39 CE e 3, n. 1, del regolamento del Consiglio del 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità.

Per altro si evidenzia che, a seguito di verifica della prova sostenuta dalla ricorrente (cfr. **all. 7, 8**) risulta evidente che la stessa si sarebbe collocata in posizione utile non solo ai fini del conseguimento dell'abilitazione (ormai conseguibile solo attraverso la partecipazione a procedure concorsuali) ma, anche, l'agognato contratto a tempo indeterminato a far data dal successivo anno scolastico 2020/2021.

In buona sostanza, l'amministrazione resistente priva la Scuola Italiana, in tal modo, di avvalersi di un' ottima aspirante docente - in virtù evidentemente dell'esperienza conseguita anche all'estero - che si sarebbe collocata, come dimostrano i documenti allegati (cfr. **all. 7, 8, 9**) in posizione idonea ad ottenere il ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 (posizione n. 14) in maniera illogica ed irragionevole stante la pacifica normativa e giurisprudenza comunitaria sopra citata.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera atteso che alla medesima è preclusa la possibilità di ottenere l'agognato ruolo pur possedendo i requisiti e la dovuta formazione professionale nonché di ottenere l'abilitazione, titolo padronico a qualsiasi ulteriore possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato anche nel futuro.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la sospensione dell'impugnato provvedimento e, segnatamente, per l'ammissione con riserva della ricorrente alla graduatoria.

In particolare in riferimento al *fumus boni iuris* si rileva che il decreto in tale sede impugnato nonché la graduatoria pubblicata con decreto n. 1197 datato 08.06.2021 contenente la graduatoria per la classe di concorso AD24 e tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che

impediscono l'inserimento nella graduatoria *de qua* risultano *ictu oculi* nulli e/o illegittimi per i motivi ampiamente indicati nel ricorso in esame.

Con riguardo al *periculum in mora* si rileva che dal provvedimento qui in esame e da tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nella graduatoria del concorso straordinario derivano gravi danni e irreparabili considerato che il mancato inserimento nella suddetta graduatoria impedisce alla ricorrente di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nonchè di concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato.

Tutto ciò risulta ancora più evidente laddove si evidenzia che, come già argomentato, la prof.ssa Mare prendendo visione della prova redatta nella procedura concorsuale (cfr. **all. 7**) nonchè della scheda di valutazione sulla stessa (cfr. **all. 8**) apprendeva che la medesima ha conseguito un punteggio pari ad 60/80 che, unito al punteggio per titoli, sulla base dei criteri nella *"Tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi"* del Miur (cfr. **all. 9**) per il quale parte ricorrente ha un punteggio complessivo di punti 16 - così determinato: - A.1.1 => laurea, 7 punti; - B4.2 => dottorato 5 punti; - B.4.13 => master 0,5; - B.4.14 => certificazione Italiano L2 1,5 punti; - C.1=> servizio specifico nella classe di concorso 2 punti - avrebbe fatto sì che la ricorrente si sarebbe inserita al numero 14 dell'attuale graduatoria, graduatoria che, alla luce di quanto detto, viene, in tale sede, contestata ed impugnata anch'essa (cfr. **all. 6 bis**). Quindi, una corretta valutazione degli anni di servizio svolti da parte ricorrente, secondo quanto indicato dai principi europei enunciati nel paragrafo precedente, non solo avrebbe fatto sì che la stessa avrebbe superato la prova conseguendo non soltanto l'abilitazione all'insegnamento - necessaria per accedere all'agognato contratto a tempo indeterminato - ma avrebbe, altresì, fatto sì che la medesima avrebbe ottenuto la stipula di un contratto a tempo indetrminato già a partire dal prossimo anno scolastico, 2021/2022, sulla base dei posti assegnati dal Miur per la classe di concorso (AD24).

Tanto premesso, la ricorrente **MARE RAFFAELLA** *ut supra* rappresentata e difesa,

## **CHIEDE**

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto:

### **In via cautelare:**

- Suspendere il decreto n. 973 del 11.05.2021 emesso dal Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a firma del Direttore Generale, dr.ssa Augusta Celada, e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nella graduatoria del concorso straordinario DD. 510/2020 e 783/2020

### **Nel merito:**

- Accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità e/o illegittimità del decreto 973 del 11.05.2021 emesso dal Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, a firma del Direttore Generale, dr.ssa Augusta Celada e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ivi compreso il decreto Miur n. 1197 del 08.06.2021, contenente la graduatoria del concorso straordinario D.D. 510/2020 e 783/2020, classe di concorso AD24, pubblicati sul sito Miur in data 09.06.2021, che impediscono l'inserimento della candidata Mare Raffaella nella graduatoria *de qua* e, per l'effetto

- Condannare l'Amministrazione resistente a provvedere all'inserimento della ricorrente nella graduatoria del concorso straordinario D.D. 510/2020 e 783/2020, classe di concorso AD24.

§§§§§§

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR PER LA LOMBARDIA- MILANO**

**DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA**

### **PARTE**

Il sottoscritto avv. Laura Podagra, nell'interesse e per conto della ricorrente, Mare Raffaella, in virtù di quanto precede e considerato che il danno paventato è imminente giacchè le operazioni di selezione del personale docente stanno volgendo al termine con imminente pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi

**FA ISTANZA**

alla S.V. Ill.ma affinché disponga con Decreto Presidenziale *inaudita altera parte*,  
l'ammissione con riserva della ricorrente a tale procedura concorsuale.

**P.Q.M**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, comma V, L. 488/99, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è pari ad Euro 325,00 trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego.

Si allega:

- 1) decreto n. 973 del 11.05.2021 Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- 1 *bis*) allegato A al decreto;
- 1 *ter*) allegato B al decreto;
- 2) domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;
- 3) bando D.D. 510/2020;
- 4) avviso avvio del procedimento di esclusione;
- 5) email ricorrente;
- 6) decreto n. 1197 del 08.06.2021;
- 6bis) graduatoria;
- 7) prova corretta della ricorrente;
- 8) scheda di valutazione;
- 9) Tabella di valutazione dei titoli;
- 10) l. 124 del 3 maggio 1994;
- 11) Solitude - Gymnasium Stuttgart;
- 12) Soc. Ital. Karlsruhe;
- 13) fattura;
- 14) sentenza Corte di Giustizia C. 278/03 del 12 maggio 2005;
- 15) regolamento del Consiglio del 15 ottobre 1968 n. 1612.

Milano, 10.06.2021

Avv. Laura Podagra

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA - MILANO -

Attestazione di conformità ex art. 52 D.L. 90/2014

Il sottoscritto avv. Laura Podagra del foro di Monza, procuratore della sig.ra Mare Raffaella, attesta che

la copia del presente ricorso è conforme<sup>12</sup> all'originale custodito nel proprio studio.

Avv. Laura Podagra